

## MEDICINA DEL LAVORO

---

### FUMO

Il fumo passivo negli ambienti di lavoro è un tema ormai ricorrente e oggetto ormai di decisioni aziendali.

Si definisce "FUMO PASSIVO" l'inalazione di fumo di tabacco veicolato nell'aria che deriva dalla combustione del tabacco tra una boccata e l'altra e quello generato da ambienti frequentati da fumatori.

Il monitoraggio dei costituenti il fumo passivo presenta delle difficoltà in quanto molti di essi trovano la loro causa non solo nel fumo di tabacco ma in altre sorgenti.

Lo IARC, ente che si occupa di studiare i rischi di cancerogenicità, che fa capo all'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) stabilisce che il fumo passivo è causa di tumore polmonare e che negli ambienti lavorativi con fumatori si è riscontrato un accrescimento del rischio di tumore polmonare nella misura del 16-19%. Altresì si nota un rischio significativamente più elevato nelle donne non fumatrici sposate con uomini fumatori oltre a determinare una stretta correlazione tra fumo passivo e rischi respiratori cronici.

D'altra parte però, nessun modello biologico ha finora consentito di controllare sperimentalmente gli effetti conseguenti all'assorbimento di dosi bassissime di fattori oncogeni.

Pertanto la medicina preventiva ha elaborato una teoria secondo la quale l'unica dose alla quale non corrisponde alcun effetto è la dose zero.

Per quanto sopra e anche in base a quanto sancito dal D.Lgs. 3 del 16 gennaio 2003 è fatto obbligo di **"divieto di fumo in tutti i locali chiusi, tranne quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati"**.

Entro 180 giorni saranno emessi dei regolamenti connessi all'impiantistica per i locali ove si potrà fumare.

Ogni situazione dovrà pertanto essere analizzata con accuratezza per evitare pericolose e strumentali generalizzazioni.

Se non può affermarsi che la sola indicazione in astratto della cancerogenicità del fumo passivo è sufficiente a dimostrare l'origine professionale di un tumore di un lavoratore esposto a tale fattore, non si può parimenti affermare che un Datore di Lavoro attento non possa valutare la pericolosità del fumo passivo ed introdurre efficaci prescrizioni.

Le considerazioni sopra esposte fanno anche riferimento alla recente introduzione legislativa dell'obbligo di considerare "TUTTI" i rischi e del rischio cancerogeno richiamato dal D.Lgs. 25/2002 - Protezione da agenti chimici.

---